

# LA SETTIMANA IN BREVE

<b>02</b>	<b>Notizie</b>
	<b>FISCALE</b>
02	RISCOSSIONE - Modello F24 - Versamenti unificati - Acconti
03	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Presupposto oggettivo
04	TRIBUTI LOCALI - Imposta municipale propria (IMU)
	<b>LAVORO</b>
06	LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate
07	PREVIDENZA
<b>08</b>	<b>Leggi In evidenza</b>

## RISCOSSIONE

Modello F24 - Versamenti unificati - Acconti - Fuoriuscita dai regimi di vantaggio e forfetario in corso d'anno - Effetti ai fini del versamento degli acconti d'imposta

In determinati casi, la fuoriuscita dai regimi di vantaggio (DL [98/2011](#) e L. [244/2007](#)) e forfetario (L. [190/2014](#)) può avvenire in corso d'anno. In assenza di specifiche disposizioni al riguardo, appaiono dubbi gli obblighi di versamento degli acconti delle imposte sostitutive relative al periodo d'imposta di fuoriuscita.

### *Passaggio dal regime forfetario a quello ordinario in corso d'anno*

Il contribuente fuoriesce dal regime forfetario già in corso d'anno, in via automatica e immediata, se i ricavi e i compensi percepiti superano la soglia di 100.000,00 euro ([art. 1](#) co. 71 della L. 190/2014).

In questo caso, escludendo l'ipotesi in cui il contribuente, ricorrendone i requisiti, decida di aderire al concordato preventivo biennale, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 5.12.2023 n. [32](#) (§ 3.2), gli acconti devono essere determinati secondo le ordinarie modalità in base al metodo storico o previsionale, adoperando i codici tributo propri delle modalità di determinazione del reddito adottate. Pertanto, se viene adottato il metodo storico, entrambi gli acconti vanno determinati con le modalità di calcolo proprie del regime forfetario e versati utilizzando i relativi codici tributo, salvo poi determinare l'imposta applicando le ordinarie modalità di determinazione del reddito e di calcolo dell'IRPEF e versare a saldo quanto effettivamente dovuto.

Nel dettare i suddetti principi generali, il documento di prassi pare non distinguere il momento in cui interviene l'incasso che comporta il superamento della soglia di 100.000,00 euro, vale a dire:

- dopo il versamento di entrambe le rate d'acconto (quindi, di regola, nel mese di dicembre 2024);
- prima del versamento della prima rata di acconto (ad esempio, nel mese di maggio 2024);
- "a cavallo" tra i versamenti delle due rate d'acconto (ad esempio, nel mese di settembre 2024).

Secondo la citata circolare, il contribuente parrebbe comunque tenuto al pagamento degli acconti utilizzando i codici tributo propri dell'imposta sostitutiva del regime forfetario (vale a dire, 1790 e 1791). In questo caso, per quanto nel modello REDDITI 2025 tali soggetti non debbano più compilare il quadro LM, con la conseguente impossibilità di indicare gli acconti versati nel rigo LM45 al fine dello scomputo dall'imposta dovuta a saldo, gli stessi potranno comunque essere portati in riduzione del saldo IRPEF relativo al 2024, all'interno del rigo RN38, colonna 4, del modello REDDITI PF 2025 (ammesso che la numerazione dei righe resti la stessa).

Tale impostazione, ineccepibile quando la fuoriuscita si verifica dopo il versamento delle due rate di acconto, pare invece discutibile se l'incasso che comporta il superamento della soglia di 100.000,00 euro interviene anteriormente al pagamento della prima rata di acconto.

In questo caso, infatti, il contribuente è già certo di passare al regime ordinario nel 2024: sembrerebbero quindi esserci gli estremi per sostenere che, in linea di principio, non sussista più l'obbligo di versare l'acconto dell'imposta sostitutiva, perché dal 2024 non si è più soggetti d'imposta. Infatti, come ricordato dalla C.M. 31.10.77 n. [96/13/3983](#) (in tema di acconto IRPEF, ma applicabile anche alle relative imposte sostitutive), "*il presupposto dell'obbligo di versamento dell'acconto scaturisce dal fatto che il soggetto*" rivesta "*la qualità di contribuente nell'anno precedente: infatti l'acconto (...) viene commisurato all'imposta relativa all'anno decorso*". In altre parole, "*ai fini dell'acconto la qualità di soggetto d'imposta deve sussistere tanto nel periodo di competenza quanto in quello precedente*".

Peraltro, a fronte della posizione della citata circ. [32/2023](#), nonché di quella degli Uffici in sede di controllo automatizzato (cfr. Fornero L. "Infondati gli avvisi bonari per omessi acconti nel passaggio al forfetario", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](#), 5.4.2023), appare

consigliabile che il contribuente fuoriuscito corrisponda comunque l'acconto 2024 dell'imposta sostitutiva. In questo caso, occorrerebbe assumere come base "storica" di computo l'importo indicato nel rigo LM42 del modello REDDITI 2024, importo che potrà essere scomputato dall'IRPEF dovuta a saldo per il 2024, secondo le modalità sopra precisate.

Analogo ragionamento andrebbe seguito se l'incasso che comporta la fuoriuscita si verificasse "a cavallo" tra i versamenti delle due rate d'acconto, fermo restando il recupero della prima, se versata.

#### ***Passaggio dal regime di vantaggio a quello forfetario in corso d'anno***

Con la risposta a interpello 14.5.2019 n. [140](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile il transito dal regime di vantaggio al regime forfetario in corso d'anno, qualora si verifichi la fuoriuscita immediata dal primodei citati regimi per superamento della soglia di 45.000,00 euro di ricavi e compensi, ossia di oltre il 50% del limite di 30.000,00 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'imposizione diretta, il reddito imponibile per l'intero anno sarà determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario.

In assenza di specifiche indicazioni nel citato documento di prassi, nell'anno di transizione l'obbligo di versamento degli acconti delle rispettive imposte sostitutive sembrerebbe da escludere.

Infatti, per quanto riguarda l'imposta sostitutiva del regime forfetario, nel 2024 il contribuente è soggetto d'imposta per la prima volta e manca quindi una base storica di riferimento sulla quale computare l'acconto dovuto.

Con riferimento, invece, all'imposta sostitutiva del regime di vantaggio, l'insussistenza, nel 2024, dell'obbligo di versamento del relativo acconto deriva dalla circostanza che, in tale anno, il contribuente non applica più tale regime. Infatti, come chiarito dalla citata risposta a interpello [140/2019](#), per l'intero anno in cui avviene il transito (cioè, nel nostro caso, per tutto il 2024), il reddito imponibile è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario.

Di fatto, quindi, nel 2024 il contribuente non è più soggetto passivo dell'imposta sostitutiva del regime di vantaggio.

Peraltro, tenuto conto di quanto riportato nel precedente paragrafo, a fini prudenziali pare comunque possibile corrispondere l'acconto dell'imposta sostitutiva per il regime forfetario, assumendo come base "storica" di computo l'imposta sostitutiva del regime di vantaggio (anche se il "contro-senso" di ciò appare evidente). Infatti, tale acconto potrà essere scomputato dall'imposta dovuta a saldo, indicandolo nel rigo LM45, colonna 2 del modello REDDITI PF.

Il recupero è possibile anche qualora il pagamento a titolo di acconto sia stato eseguito utilizzando i codici tributo del primo e del secondo acconto dell'imposta sostitutiva del regime di vantaggio (vale a dire, 1793 e 1794). A tal fine, gli importi corrisposti vanno sempre indicati nel rigo LM45, colonna 2 del modello REDDITI PF, per permetterne lo scomputo dall'imposta sostitutiva per il regime forfetario.

#### ***Passaggio dal regime di vantaggio a quello ordinario in corso d'anno***

Nell'ipotesi in cui, in corso d'anno, il contribuente transiti dal regime di vantaggio a quello ordinario, sembra proponibile lo stesso ragionamento formulato nel precedente paragrafo "Passaggio dal regime forfetario a quello ordinario in corso d'anno", al quale pertanto si rimanda.

*Il Quotidiano del Commercialista del 28.8.2024 - "Uscita dal forfetario in corso d'anno con acconti al buio" - Fornero - Rivetti*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Acconti d'imposta" - Fornero L.*

*Scheda n. 14.1.00 in Agg. 10/2023 - "Acconti: imposte dirette, addizionali, IRAP, IVIE, IVAFE e contributo INPS ex L. 335/95" - Fornero - Negro*

## **IMPOSTE INDIRETTE**

[IVA - Disposizioni generali - Presupposto oggettivo - Rivendita di beni su sito internet - Contrattodi commissione - Configurabilità - Commercio al minuto \(Cass. 26.8.2024 n. 23084\)](#)

Nell'ordinanza n. [23084](#) depositata il 26.8.2024, la Corte di Cassazione si è espressa in merito ai profili IVA riguardanti la vendita di beni su un sito *internet* in forza di un contratto di commissione.

### **Caso esaminato**

Nella fattispecie analizzata una persona fisica si recava presso i negozi di una società per scegliere della merce, fotografarla e creare delle inserzioni di vendita su un sito *internet*. La società fissava il prezzo dei beni e, a cessione avvenuta, consegnava la merce al citato soggetto da cui riceveva il prezzo di vendita incassato dal cliente, detratti gli oneri per le spese di spedizione e la provvigione spettante.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che esistesse un rapporto di commissione tra la società e la persona fisica; pertanto, era stata contestata la sussistenza di una cessione delle merci avvenuta fra i due soggetti in evasione d'imposta.

### **Profili civilistici**

Il mandato "è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra" ([art. 1703](#) c.c.). Nel mandato senza rappresentanza, in particolare, "il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi (...)" ([art. 1705](#) c.c.). Il contratto di commissione rappresenta un sottotipo del mandato senza rappresentanza che "ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario" ([art. 1731](#) c.c.).

### **Trattamento IVA**

Ai sensi dell'[art. 2](#) co. 2 n. 3 del DPR 633/72, costituiscono cessioni di beni ai fini IVA anche "i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione". Di conseguenza, non sono considerate prestazioni di servizi le prestazioni dei commissionari relative a tali passaggi ([art. 3](#) co. 4 lett. h) del DPR 633/72).

Come precisato nella C.M. 16.2.73 n. [15](#), "pur non verificandosi, dal punto di vista giuridico, alcun trasferimento di proprietà fra il commissionario ed il suo committente (venditore o acquirente), dato che la proprietà dei beni si trasferisce direttamente dal venditore all'acquirente, tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'IVA:- il commissionario alla vendita è considerato venditore e, nei confronti del suo committente, venditore del bene venduto;- il commissionario all'acquisto è considerato acquirente e, nei confronti del suo committente, venditore del bene acquistato".

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha sancito che, ai fini dell'applicazione dell'IVA ex [art. 2](#) co. 2 n. 3 del DPR 633/72, il passaggio dei beni dal committente al commissionario non è escluso dalla circostanza che quest'ultimo rivenda gli stessi su un sito *internet*, negoziando in proprio la cessione e il relativo prezzo. Secondo i giudici di legittimità, il fatto che la persona fisica operasse direttamente sul sito *internet* non impedisce la configurabilità di un contratto di commissione.

### **Esonero dall'emissione della fattura**

In merito alla fattispecie analizzata, la Cassazione ha ritenuto che la diretta operatività della persona fisica non giustifichi l'applicabilità dell'esonero dall'emissione della fattura per le operazioni di vendita al dettaglio ([art. 22](#) del DPR 633/72), visto che il giudice di merito non ha verificato se i beni fossero stati acquistati prima o dopo l'inserimento dell'annuncio su *internet*.

art. 2 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 22 DPR 26.10.1972 n. 633

*Il Quotidiano del Commercialista* del 27.8.2024 - "**Doppio passaggio dei beni rilevante ai fini IVA anche per le vendite su internet**" - Redazione

Cass. 26.8.2024 n. 23084

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette* - "**Commercio elettronico**" - Cosentino C.

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette* - "**Commissione**" - Odetto G.

## TRIBUTI LOCALI

Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per immobili degli enti pubblici - Attività diverse dai compiti istituzionali - Esclusione (Cass. 9.8.2024 n. 22601)

In riferimento all'esenzione dall'IMU per gli immobili posseduti dagli enti pubblici e destinati esclusivamente allo svolgimento dei loro compiti istituzionali, la Corte di Cassazione, con la sentenza 9.8.2024 n. [22601](#), ha ribadito la differenza tra la nozione di "compiti istituzionali" e quella, più ampia, di "interesse pubblico", confermando il proprio consolidato orientamento.

### *Requisiti per l'esenzione*

L'[art. 1](#) co. 759 lett. a) della L. 160/2019 riconosce l'esenzione dall'IMU per gli immobili che al contempo sono:

- posseduti da enti pubblici (deve, in particolare, trattarsi di immobili posseduti dallo Stato o dai Comuni, oppure di immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, nonché dagli enti del Servizio sanitario nazionale; inoltre, ai sensi dell'[art. 31](#) co. 18 della L. 289/2002, l'esenzione deve ritenersi estesa anche ai consorzi tra enti territoriali e altri enti pubblici individualmente esenti a norma del citato co. 759 lett. a);
- destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente.

Un'agevolazione analoga, ai fini dell'ICI e dell'IMU, era contenuta nel previgente [art. 7](#) co. 1 lett. a) del DLgs. 504/92 (in vigore fino al 31.12.2019), seppure tale norma prevedeva una diversa portata applicativa in merito agli enti interessati.

### *Enti pubblici beneficiari*

Sotto il profilo soggettivo, va evidenziato che l'elenco degli enti pubblici contemplati dalla lett. a) del co. 759 citato è tassativo: secondo un principio generale, infatti, per le norme che riconoscono agevolazioni fiscali va adottata un'interpretazione rigorosa e non estensiva.

Pertanto, devono ritenersi esclusi dall'agevolazione:

- i soggetti di natura privata, anche se interamente partecipati da un ente pubblico;
- i consorzi in cui, accanto agli enti pubblici contemplati dalla disposizione, partecipano enti di diritto privato;
- i soggetti di diritto pubblico differenti da quelli sopra individuati (si veda, in argomento, Cass. 15.2.2023 n. [4772](#)).

### *Compiti istituzionali dell'ente*

Con la sentenza [22601/2024](#), la Corte di Cassazione ha ribadito che nel concetto di "compiti istituzionali", per i quali spetta l'esenzione in esame, rientrano le sole funzioni pubbliche il cui esercizio è riservato *ex lege* all'ente, che costituiscono la finalità stessa per cui l'ente viene istituito.

Dunque, la nozione di "compiti istituzionali" non va confusa con il differente e più ampio concetto di "interesse pubblico".

Infatti, tutte le attività che l'ente pubblico svolge devono essere finalizzate al perseguimento dello specifico interesse pubblico per il quale l'ente viene previsto dall'ordinamento.

Tuttavia, soltanto alcune delle attività esercitate dall'ente pubblico rientrano nel novero dei "compiti istituzionali", in quanto funzioni pubbliche espletate dall'ente in qualità di "istituzione".

Vi sono, al contrario, alcune attività che, seppure esercitate da un ente pubblico, fuoriescono dalla categoria dei "compiti istituzionali": si tratta di quelle attività di carattere economico, che possono essere esercitate anche da soggetti privati.

Tali attività economiche devono essere esercitate dagli enti pubblici per il perseguimento di un interesse pubblico, ad esempio per offrire servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato (magari a favore di determinate categorie di soggetti), oppure per conseguire degli utili da reimpiegare per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Tuttavia, poiché in ogni caso non configurano "compiti istituzionali", per gli immobili utilizzati dagli enti pubblici per le predette attività non compete l'esenzione in esame; tutt'al più, se dette attività rientrano tra quelle

istituzionali di cui all'[art. 7](#) co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (come le attività ricettive, assistenziali, ricreative, ecc.), e sono svolte con modalità non commerciali, può spettare l'esenzione dall'IMU prevista dall'[art. 1](#) co. 759 lett. g) della L. 160/2019 a favore degli enti non commerciali (tra cui rientrano gli enti territoriali e gli altri enti pubblici).

#### **Utilizzo diretto dell'immobile**

Va aggiunto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esenzione in esame spetta solo all'ente pubblico che utilizza direttamente l'immobile in suo possesso.

È invece esclusa l'esenzione non solo se l'immobile viene concesso a terzi dietro pagamento di un canone o un corrispettivo, ma anche qualora l'immobile venga concesso ad un ente differente, cui pure l'ente possessore abbia l'obbligo normativo di mettere a disposizione l'immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte (così, tra le più recenti, Cass. 28.6.2024 n. [17954](#)).

Tuttavia, il singolo Comune, con proprio regolamento, può prevedere l'esenzione dell'immobile concesso, da qualsiasi tipologia di possessore (anche un ente pubblico) in comodato gratuito allo stesso Comune o ad altro ente territoriale (nonché ad un ente non commerciale), purché il comodato sia finalizzato esclusivamente all'esercizio degli scopi istituzionali o statuari dell'ente comodatario ([art. 1](#) co. 777 lett. e) della L. 160/2019).

#### **Immobile temporaneamente inutilizzato**

Da ultimo, deve evidenziarsi che, nel caso in cui l'immobile sia temporaneamente inutilizzato dall'ente pubblico possessore, la giurisprudenza di legittimità più recente pare attestarsi nel riconoscere l'esenzione, purché il mancato impiego non derivi dalla definitiva cessazione della strumentalità dell'immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali (cfr., tra le altre, Cass. 28.6.2024 n. [17954](#) e, in senso conforme, la circ. Min. Finanze 5.7.1993 n. [14](#); con posizione contraria, si richiama tuttavia Cass. 20.6.2008 n. [16897](#)).

Il riconoscimento dell'esenzione in esame anche per l'immobile temporaneamente inutilizzato dall'ente pubblico pare peraltro conforme a quanto precisato, con norma di interpretazione autentica, dall'[art. 1](#) co. 71 della L. 213/2023, per l'analoga esenzione dall'IMU degli immobili degli enti non commerciali che ivi svolgono le proprie attività istituzionali. art. 1 co. 759 L. 27.12.2019 n. 160

art. 7 co. 1 DLgs. 30.12.1992 n. 504

*Il Quotidiano del Commercialista del 24.8.2024 - "Enti pubblici esenti dall'IMU solo per immobili destinati a compiti istituzionali" - Magro*

*Guide Eutekne - Tributi locali - "IMU" - Zeni A.*

Cass. 9.8.2024 n. 22601

## Lavoro

### **LAVORO SUBORDINATO**

**Assunzioni agevolate - Fondo per contributi al lavoro delle persone con disabilità - Novità del DL 48/2023 (c.d. DL "Lavoro") - Modalità attuative (DPCM 27.6.2024)**

Con il DPCM [27.6.2024](#), pubblicato sulla *G.U.* 23.8.2024 n. 197, sono state definite le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo per il lavoro delle persone con disabilità riconosciuto dall'apposito Fondo di cui all'[art. 28](#) co. 1 del DL 48/2023.

Il Fondo in questione è stato istituito allo scopo di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, riconoscendo a tali soggetti la possibilità di richiedere un contributo per le assunzioni di disabili.



### **Soggetti destinatari**

Con riferimento all'ambito soggettivo, si ricorda che il contributo può essere richiesto da:

- enti del Terzo settore di cui all'[art. 4](#) del DLgs. 117/2017;
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'[art. 54](#) del DLgs. 117/2017;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al DLgs. [460/97](#), iscritte nella relativa anagrafe.

### **Requisiti e condizioni**

Per poter fruire del beneficio, i predetti enti, organizzazioni e associazioni devono effettuare (o aver già effettuato) assunzioni, ai sensi della L. [68/99](#):

- di persone con disabilità con età inferiore a 35 anni;
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l'1.8.2020 e il 30.9.2024;
- per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

Inoltre, è possibile accedere al contributo anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione però che detta trasformazione sia intervenuta nel periodo compreso tra le predette date dell'1.8.2020 e del 30.9.2024.

Tra le condizioni di accesso al contributo, il decreto prevede che il datore sia in possesso del DURC e non abbia commesso violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il contributo in parola è cumulabile con altre misure incentivanti l'assunzione di persone con disabilità.

### **Misura del bonus**

Per quanto riguarda invece la misura del contributo, il provvedimento in esame ne fissa l'importo secondo iseguenti valori:

- 12.000,00 euro *una tantum*, quale contributo per l'assunzione effettuata;
- 1.000,00 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30.9.2024 (in caso di interruzione del contratto di lavoro prima del 30.9.2024, il contributo viene erogato sino alla data di cessazione del rapporto).

Per i soggetti che effettuano l'assunzione nel mese di settembre 2024, spetterà la parte di contributo *una tantum* pari a 12.000,00 euro e la quota mensile per il mese di assunzione.

### **Presentazione della domanda e erogazione**

Il soggetto interessato al contributo è tenuto a presentare un'apposita domanda telematica all'INPS, a partire dal 2.9.2024 e fino al 31.10.2024 (a pena di decadenza). Le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione.

Tecnicamente, l'istanza deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'[art. 47](#) del DPR 445/2000 in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara:

- i dati identificativi dell'ente richiedente il contributo;
- il numero di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore del soggetto richiedente;
- le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell'ente richiedente;
- il numero delle persone con disabilità assunte con il relativo codice fiscale e il codice della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro;
- le dichiarazioni di regolarità contributiva e l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'[art. 48-bis](#) del DPR 602/73;
- il rispetto del limite di importo complessivo di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo agli aiuti "deminimis";
- gli estremi del conto corrente bancario o postale o il codice IBAN per l'accredito, che deve

essere intestato all'ente richiedente;

- l'indirizzo PEC a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica.

La presentazione dell'istanza verrà certificata e comprovata con un'apposita ricevuta contenente anche il codice identificativo.

Le domande presentate saranno valutate dall'INPS, che pubblicherà l'elenco dei destinatari del contributo, il quale sarà erogato in un'unica soluzione entro il 31.12.2024.

art. 28 DL 4.5.2023 n. 48

DPCM 27.6.2024

*Il Quotidiano del Commercialista del 24.8.2024 - "Operativo il Fondo per il contributo agli ETS per l'assunzione di giovani disabili" - Silvestro*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione lavoratori con disabilità" - Gallo B.*

## **PREVIDENZA**

[Accesso ai servizi on line dell'INPS - Aziende e intermediari - Passaggio allo SPID \(circ. INPS 2.7.2024 n. 77\)](#)

Con la circ. INPS 2.7.2024 n. [77](#) è stato comunicato che, dall'1.9.2024, l'accesso ai servizi telematici dell'INPS sarà consentito esclusivamente mediante SPID di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 o CNS anche per le aziende (pubbliche e private) e i loro intermediari di cui alla L. [12/79](#), con conseguente inutilizzabilità del precedente PIN.

### **Identità digitali**

I servizi telematici dell'INPS sono fruibili mediante accesso con una delle seguenti identità digitali:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello non inferiore a 2;
- CIE 3.0 (carta di identità elettronica);
- CNS (carta nazionale dei servizi).

### **Termini del passaggio alle nuove identità digitali**

Con la circ. INPS 2.7.2021 n. [95](#) è stato avviato il processo di dismissione dell'accesso ai servizi *on line* dell'INPS con il PIN in favore delle indicate nuove identità digitali, in attuazione dell'[art. 24](#) co. 4 del DL 76/2020. Con tale circolare l'Istituto aveva comunicato che:

- i PIN rilasciati alla data dell'1.10.2020, rimasti in vigore nel periodo transitorio, sarebbero stati dismessi entro il 30.9.2021;
- per assicurare una transizione più graduale ai nuovi strumenti, dall'1.9.2021 non sarebbe più stato consentito l'accesso tramite PIN ai servizi *on line* dell'INPS con profili diversi da quello di cittadino.

Con il messaggio 25.8.2021 n. [2926](#) il predetto termine dell'1.9.2021 è stato prorogato all'1.10.2021 a seguito delle richieste pervenute da parte dei soggetti interessati e delle esigenze organizzative rappresentate, con la sola eccezione prevista in favore dei cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano.

Con il successivo messaggio INPS 1.10.2021 n. [3305](#), l'INPS ha poi comunicato che i PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari sarebbero stati mantenuti temporaneamente attivi.

### **Termine per aziende e intermediari**

Dall'1.9.2024 i PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari abilitati non saranno più attivi.

Tali soggetti, quindi, da tale data, dovranno munirsi di un sistema di identità digitale per accedere ai servizi telematici dell'INPS.



### **Vantaggi**

L'utilizzo dei nuovi sistemi di identità digitale:

- garantisce maggiori livelli di sicurezza di accesso;
- offre il vantaggio di utilizzare una sola identità digitale per interagire con la Pubblica Amministrazione, i soggetti privati aderenti e, in base alle disposizioni del Regolamento UE [910/2014](#) (c.d. Regolamento eIDAS), per accedere ai servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni dell'Unione europea.

art. 24 co. 4 DL 16.7.2020 n. 76

Circolare INPS 2.7.2024 n. 77

Circolare INPS 2.7.2021 n. 95

*Il Quotidiano del Commercialista del 29.8.2024 - "Accesso delle aziende ai servizi on line INPS solo con SPID, CIE e CNS" - Gianola*

*Il Quotidiano del Commercialista del 3.7.2024 - "Da settembre accesso ai servizi on line INPS solo con SPID, CIE e CNS per intermediari e aziende" - Redazione*

*Il Quotidiano del Commercialista del 3.7.2021 - "Dal 1° settembre accesso vietato con PIN per gli utenti INPS diversi dai cittadini" - Gianola*

## FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 15.7.2024 N. 295324

### **FISCALE**

**IMPOSTE INDIRETTE - IVA - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONE ANNUALE - IVA 2022 - Dichiarazione IVA relativa al 2021 - Operazioni attive imponibili e operazioni passive soggette a reverse charge - Dati trasmessi telematicamente - Comunicazione di presunte anomalie**

L'art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza elementi e informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti, affinché il contribuente possa:

- segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
  - porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.
- In attuazione di tale disciplina, con il presente provvedimento sono state stabilite le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le comunicazioni di potenziali anomalie basate dal confronto tra:
- i dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2021;
  - e quelli trasmessi ai sensi degli artt. 1 e 2 del DLgs. 127/2015 (fatture elettroniche e corrispettivitelematici) e dell'art. 1 co. 209 - 214 della L. 244/2007 (fatture elettroniche verso la P.A.).

### **Contenuto delle comunicazioni**

Le comunicazioni in esame contengono:

- il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;
- il numero identificativo della comunicazione e il periodo d'imposta;
- il codice atto;
- il totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente;

- le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate;
- le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

#### ***Consultazione delle informazioni di dettaglio***

All'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale", nonché nell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", sono infatti resi disponibili, in particolare:

- i dati dichiarati nel modello IVA riferito al periodo d'imposta 2021, relativi alle operazioni attive imponibili e a quelle passive con applicazione del reverse charge;
- la somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente aventi la medesima natura (attive imponibili e passive soggette a inversione contabile);
- l'ammontare di tali operazioni che non risultano dalla dichiarazione annuale;
- i dati identificativi dei clienti e l'ammontare delle relative operazioni attive imponibili;
- i dati identificativi dei fornitori e l'ammontare delle relative operazioni passive in regime di reverse charge.

#### ***Modalità di effettuazione delle comunicazioni***

L'Agenzia delle Entrate trasmette le comunicazioni di anomalia al domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata, PEC) dei soggetti passivi IVA.

Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

#### ***Segnalazione di chiarimenti e precisazioni***

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

- richiedere informazioni;
- ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.

#### ***Regolarizzazione delle violazioni commesse***

A fronte della comunicazione di anomalia, il contribuente può regolarizzare gli errori o le omissioni commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dalla disciplina del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

Si ricorda, infatti, che il ravvedimento operoso può avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:

- un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54-bis del DPR 633/72;
- un atto di accertamento.